

Campolibero

Cosa cambia per il settore agricolo

Dalla semplificazione dei controlli all'istituto della diffida

di *Gianluigi Valsecchi*

Dirigente Medico veterinario (Asl Lecco), Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, Diritto e Legislazione veterinaria, Sanità pubblica veterinaria

**Un commento
alle misure introdotte
dal cosiddetto
decreto "Campolibero",
recepito
dalla legge 116/2014**

La legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito con modificazioni il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, detto "Campolibero", recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea».

Semplificazione dei controlli

L'articolo 1 del decreto tratta delle disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, dell'istituzione del registro unico dei controlli in tali imprese e del potenziamento dell'isti-

tuto della diffida nel settore agroalimentare. In particolare, vengono dettate le disposizioni che hanno la finalità di semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare, interessato da una pluralità di organi di controllo, appartenenti ad amministrazioni diverse, ma che in certi casi hanno competenze sovrapponibili.

Pertanto, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni nei controlli, viene disposto che tale attività ispettiva sia svolta dagli "organi di vigilanza" in forma coordinata tra le autorità competenti, tenuto conto del Piano Nazionale Integrato (PNI) previsto dall'art. 41 del reg. CE 882/2004. Gli esiti dei controlli stessi dovranno



confluire in un apposito “registro unico dei controlli”, istituito con detto decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell’Interno.

Viene specificato che, controlli successivi, relativi ad annualità e a tipologie di controllo che sono stati oggetto di verifica nel corso della precedente ispezione, non possono essere oggetto di contestazione. Questa disposizione si applica esclusivamente agli atti ed ai documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di controllo ispettivo e trova limitazione nel caso in cui comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore non abbiano consentito la rilevazione dell’illecito, ovvero nel caso in cui emergano successivamente atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione

La diffida

L’art. 1 del decreto, modificato con la legge 116/2014, prevede, inoltre, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, che l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui venga accertata per la prima volta la presenza di violazioni sanabili, formalizzi una diffida, nei confronti dell’interessato, ad adempiere alla norma violata entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.

Nel decreto si fa esplicito riferimento all’estensione dell’istituto della diffida per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, purché le predette violazioni siano sanabili. La diffida, quindi, non riguarda solo le imprese agricole, ma tutti i soggetti che violano norme agroalimentari sanzionate amministrativamente.

Per violazioni sanabili, così come indicato dalla circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

A tale proposito, il dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione

Frodi dei Prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con circolare prot. n. 1377, del 21 agosto 2014, ha precisato che la diffida si applica “anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale”, non precludendo, pertanto, l’applicabilità della diffida anche in tale circostanza, essendo, come visto, uniche condizioni la “sanabilità” della violazione e che la stessa sia accertata per la “prima volta”.

La violazione relativa al prodotto non rientra nella fattispecie di sanabilità quando il prodotto alimentare è già stato venduto al consumatore finale, anche solo in parte, non essendo più possibile, in tal caso, elidere le conseguenze dannose. Riportiamo, di seguito, alcune fattispecie:

- *il prodotto irregolare è stato venduto al consumatore finale, anche se solo in parte*: in tal caso, come sopra menzionato, la violazione non è sanabile e, pertanto, si procederà alla contestazione dell’illecito nelle modalità consuete;
- *il prodotto irregolare è stato posto in vendita, ma non è stato ancora venduto al consumatore finale, nemmeno in parte*: in tal caso alla violazione accertata è applicabile l’istituto della diffida in quanto trattasi di illecito amministrativo sanabile.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta circolare chiarisce che, in assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma e tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si ritiene che la preclusione all’applicazione di una nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all’accertamento infra-quinquennale delle stesse.

La diffida si applica anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale

Pagamento in misura ridotta

Il decreto “Campolibero” prevede, in caso di pagamento della sanzione entro un termine di 5 dalla contestazione immediata o dalla notifica della stessa, il vantaggio per il responsabile di ottenere un’ulteriore riduzione dell’importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta. Il meccanismo è analogo a quello per le violazioni del codice della strada.

Pertanto, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/81, la somma è ridotta del trenta per cento, effettuando il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Il pagamento in misura ridotta non trova applicazione nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato alle prescrizioni stabilite nell’atto di diffida, nel termine dei venti giorni, in quanto in tali casi non è più consentito il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/81.

La posizione del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute si è espresso rispondendo ai quesiti posti circa l’applicazione del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, poi, come affermato prima, convertito in legge (l. 116/2014), per quanto riguarda il termine “materia agroalimentare” ed ha risposto al quesito se “*siano da ritenersi incluse le infrazioni sanabili comminate a carico degli operatori del settore primario, in forza della legislazione in materia di controllo sull’utilizzo dei farmaci veterinari, sull’anagrafe degli animali, sull’alimentazione animale e sul benessere in allevamento e trasporto degli animali*”, specificando che la sanabilità delle sanzioni previste dal d.l. in oggetto, per quel che riguarda gli operatori del settore agroalimentare operanti ai sensi dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, era già prevista dall’art. 6, comma 7, del d.lgs. 193/2007, attuativo della direttiva

2004/41/CE.

Inoltre, ha ribadito che, in forza della legislazione in materia di controllo ufficiale sull’utilizzo dei farmaci veterinari, sull’anagrafe degli animali, sull’alimentazione animale e sul benessere in allevamento e trasporto degli animali”, tutte le materie veterinarie sopra elencate prevedono già un proprio sistema sanzionatorio ben definito e normato da specifici decreti legislativi in attuazione della normativa comunitaria. In aggiunta, nella normativa sanzionatoria di riferimento sono previsti anche specifici casi di sanabilità delle violazioni.

Pertanto, anche in applicazione del criterio di specialità, per cui una legge generale non può derogare una legge speciale precedente, si ritiene che la norma di cui all’art. 1, comma 3, del d.l. 91/2014 non sia da applicare ai campi di interesse veterinario sopra citati.

Rispondendo ad ulteriori quesiti posti, il Ministero della Salute ha chiarito che il comma 3 del menzionato art. 1 introduce, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, il ricorso all’istituto della diffida in luogo della sanzione immediata, ma ha sottolineato che va tenuto conto della specifica tipologia del settore preso in considerazione (agroalimentare); stante il carattere formale delle violazioni a cui l’intervento in parola si riferisce, inoltre, si intendono escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto della diffida le violazioni riguardanti norme poste a tutela della sicurezza alimentare e, più in generale, della salute umana, ivi comprese quelle in materia di sanità animale, farmaci veterinari, anagrafe degli animali, mangimi, benessere in allevamento e durante il trasporto.

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto della diffida le violazioni che riguardano norme poste a tutela della sicurezza alimentare e, più in generale, della salute umana